

STATUTO DELLA SOCIETA'
"VIVA ENERGIA S.p.A."

TITOLO I

Articolo 1

(Denominazione)

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata "VIVA ENERGIA S.p.A." (in forma abbreviata, la "Società").

Articolo 2

(Sede)

- 2.1 La Società ha sede nel Comune di Ancona (AN).
2.2 La Società potrà, nelle forme di legge, aprire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed estero.
2.3 La Società potrà, inoltre, istituire filiali, uffici e sportelli su tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Articolo 3

(Durata)

- 3.1 La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea nelle forme stabilite per la modifica del presente Statuto.

Articolo 4

(Oggetto Sociale)

- 4.1 La Società ha per oggetto la gestione diretta e indiretta, anche tramite società partecipate, di attività attinenti i settori gas ed energetici e servizi relativi, nel rispetto delle vigenti disposizioni pubblicistiche generali e di settore, e, più in particolare:
- a) produzione, trattamento, trasporto, distribuzione importazione, esportazione, approvvigionamento, vendita e somministrazione del gas naturale o altri combustibili per usi plurimi e servizi collegati;
 - b) produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante iniziative nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
 - c) acquisto, vendita, somministrazione e scambio di energia elettrica;
 - d) gestione servizi energetici;
 - e) svolgimento, anche per conto e/o a favore di terzi e delle società controllate e/o collegate, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra relativamente a studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi, nonché di tutte le attività riconducibili a tali servizi, relativamente a progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, programmazione e promozione;
 - f) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella da statuto, compresa l'attività editoriale, non rivolta alla pubblicazione dei quotidiani, per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza sulle problematiche collegate alle questioni energetiche;
 - g) la Società potrà, altresì, svolgere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria, comunque connessa o complementare a quelle sopra indicate, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario e la prestazione di servizi di gestione e consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e di gestione anche a favore delle società controllate, collegate e partecipate, nonché a favore di soggetti terzi. In tali ambiti la Società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e

progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

4.2 Con riferimento alle società collegate e partecipate - e sempre per il conseguimento dello scopo sociale - possono essere demandati alla Società - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo - le seguenti funzioni direzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni pubblicistiche generali e di settore:

a) attività a rilevanza esterna:

- i. il coordinamento tra le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
- ii. il coordinamento tra le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell'oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l'integrazione, migliorando l'economicità complessiva della filiera;
- iii. l'acquisizione di appalti, servizi e lavori e/o commesse, anche mediante la partecipazione a gare, in forma singola o in associazione con altre imprese o consorzi, da ripartire preventivamente tra i soci, anche in quote diverse, fra tutti o parte dei soci;
- iv. la produzione e la commercializzazione di servizi di supporto alla pianificazione, all'organizzazione e alla gestione dei sistemi di erogazione dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale;
- v. rapporti con le associazioni di categoria;

b) attività a rilevanza interna:

- i. il coordinamento e la promozione degli interessi della Società e delle singole partecipate;
- ii. la realizzazione di studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale;
- iii. la promozione di iniziative volte all'aggiornamento e alla formazione del personale delle partecipate;
- iv. l'effettuazione di servizi per i soci anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni;
- v. lo svolgimento di attività di promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni alla Società e alle società alla stessa collegate e dalla stessa partecipate;
- vi. lo studio e la promozione dell'innovazione tecnologica e delle tecniche gestionali per la crescita delle singole partecipate, ivi compresa la progettazione e sviluppo di servizi informatici;
- vii. il coordinamento e la promozione delle politiche di qualità e delle carte di servizio.

La Società, con riferimento alle società partecipate, potrà svolgere funzioni di coordinamento tecnico e finanziario, al fine di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate ed esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate.

Nello svolgimento delle attività di coordinamento delle società partecipate sottoposte alla disciplina in materia di separazione amministrativa e contabile, la Società opererà perseguendo, ai sensi di legge e regolamento, l'obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico.

La Società nell'esercizio della propria attività osserva criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità del trasporto e del dispacciamento, adeguandosi comunque al riguardo alle disposizioni di legge e ai regolamenti

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

In particolare, la Società, nel rispetto dei principi di economicità, redditività e massimizzazione dell'investimento dei soci, e ferme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza e adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi.

Essa, a tal fine:

- garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- impedisce discriminazioni nell'accesso a informazioni commercialmente sensibili;
- impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

4.3 La Società potrà compiere tutte le attività strumentali e/o complementari, nei limiti fissati dalle normative di settore vigenti, a quelle sopra elencate, ivi compreso l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili, il noleggio di impianti, macchinari, automezzi e beni mobili in genere.

4.4 La Società potrà compiere tutte le operazioni utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale e così, in particolare, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, assumere partecipazioni e interessenze in altre società, anche costituendole, enti e imprese, escludendosi dall'oggetto sociale qualsiasi tipo di raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in relazione alle leggi in materia come vigenti, e assumere appalti o subappalti inerenti l'oggetto sociale.

Potrà, inoltre, ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi, concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali e personali senza limitazione alcuna.

4.5 In ogni caso sono espressamente e tassativamente escluse dall'oggetto sociale:

a) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita, mediante offerta al pubblico, di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs.24.02.1998, n.58, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art.106 del D.Lgs.01.09.1993, n.385;

b) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.58/1998.

4.6 La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni.

4.7 La Società potrà, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, con istituti di credito, banche, società e privati, secondo modalità che non configurino una raccolta del risparmio tra il pubblico.

Articolo 5 (Domiciliazioni)

5.1 Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

TITOLO II Articolo 6 (Il capitale)

- 6.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) ed è suddiviso in azioni, ai sensi dell'art. 2346 cod. civ., del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) cadauna e, salvo quanto altrimenti previsto o consentito dal presente Statuto, può essere detenuto solo da Enti locali e da società partecipate, direttamente o indirettamente, da Enti locali. Le azioni della Società non potranno essere trasferite se non a soggetti aventi la medesima natura e le medesime caratteristiche di quelli sopra indicati.
- 6.2 Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.
- 6.3 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente Statuto.
- 6.4 Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.
- 6.5 In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, terzo comma, cod. civ.

Articolo 7

(Finanziamento della Società - Obbligazioni)

- 7.1 È consentita l'acquisizione anche presso i soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/1993 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta del risparmio.
- 7.2 I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e di rimborso.
- 7.3 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo, previa conforme deliberazione assembleare.
- 7.4 La Società può emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione previa autorizzazione assembleare che definisca le modalità e le condizioni di collocamento e di estinzione, obbligazioni nominative ed al portatore. Sussistendone i presupposti di legge, l'emissione può esser deliberata anche ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs 50 del 2016 (come di volta in volta modificato e/o integrato) e/o in deroga ai limiti di cui all'art. 2412 cod. civ.
- 7.5 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione anche la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili riservate ai soci sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 8

(Azioni - Trasferimento delle partecipazioni - Prelazione)

- 8.1 Le azioni sono indivisibili e nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.
- 8.2 Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. La qualità

- di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli, gravami e diritti reali sulle azioni della Società si costituiscono mediante annotazione sullo stesso.
- 8.3 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto e alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci in conformità alla legge e al presente Statuto.
- 8.4 I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti.
- 8.5 Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.
- 8.6 Le azioni sono trasferibili con il rispetto della clausola inerente i requisiti soggettivi di cui all'Articolo 6.1 del presente Statuto.
- 8.7 Ai fini del presente Statuto, per "trasferimento" (o "trasferire" o simili) si intende qualsiasi atto o negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito, per atto tra vivi o *mortis causa*, volontario o coattivo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la cessione in blocco, il conferimento in natura, la donazione, la permuta, il riporto, il conferimento in società, la fusione e la scissione, la liquidazione, la *cessio bonorum*, la vendita con patto di riscatto, il trasferimento effettuato in forza di escussione di pegno e/o vendita forzata e/o assegnazione forzata di azioni, i negozi di prestito titoli o altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia, etc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato di vendere, trasferire o altrimenti disporre, a favore di terzi, della (piena o nuda) proprietà delle azioni, ovvero di costituire diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni.
- 8.8 Salvo quanto di seguito di previsto, non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni della Società, in contrasto con le previsioni dell'Articolo 6.1 del presente Statuto. È consentita la costituzione di pegno o altro vincolo sulle azioni, a condizione che avvenga (i) nel rispetto dei limiti e condizioni stabiliti dalla legge nonché dai regolamenti e dalle decisioni e/o determinate dalle autorità competenti, (ii) esclusivamente in favore di istituti di credito (o altri soggetti finanziatori) in relazione al reperimento da parte della Società e delle sue partecipate, a qualsiasi titolo (incluso mediante concessione di mutui, finanziamenti, sottoscrizione di titoli di debito e/o strumenti ibridi), di risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell'attività della Società medesima, per investimenti o operazioni straordinarie o comunque finalizzate al perseguimento dell'oggetto sociale.
- 8.9 Ogni trasferimento delle azioni consente l'esercizio dei diritti sociali solo se è rispettato quanto previsto nel presente Articolo 8.
- 8.10 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 9bis del presente Statuto, qualora uno dei soci intenda trasferire, in tutto o in parte, la sua partecipazione (ovvero ogni diritto ad essa connesso se dalla stessa separabile), agli altri soci spetta il diritto di prelazione, ai sensi delle seguenti disposizioni.
- 8.11 Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la sua partecipazione (ovvero ogni diritto ad essa connesso se dalla stessa separabile) deve anzitutto offrirla in prelazione agli altri soci, proporzionalmente alle rispettive loro partecipazioni, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata contemporaneamente spedita a ciascuno di

essi al domicilio risultante dal libro soci, nonché alla Società, nella sede sociale, affinché l'Organo Amministrativo possa negare l'esercizio dei diritti sociali in ogni caso in cui queste formalità non siano rispettate o non risulti l'unanime consenso dei soci al trasferimento.

Tale comunicazione deve dare notizia: (i) delle azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile) offerte in cessione, (ii) del prezzo (ovvero della stima economica dei vantaggi che il cedente ritiene di conseguire dal trasferimento in ogni caso in cui il prezzo del trasferimento non sia costituito da una somma di denaro), (iii) delle condizioni di pagamento, e (iv) delle generalità del soggetto a cui si intende trasferire le azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile). Alla raccomandata va allegata fotocopia dell'offerta ricevuta dal terzo, sottoscritta dal medesimo.

Il socio che intende esercitare la facoltà di acquisto deve darne comunicazione, a pena di decadenza, al socio alienante e agli altri soci, nonché alla Società, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata spedita loro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, dichiarando, altresì, se intende sostituirsi, in misura proporzionale alla sua partecipazione, ai soci che non abbiano tempestivamente esercitato la facoltà di acquisto o a coloro che, pur avendola esercitata, non abbiano rispettato le previsioni del presente comma.

Nel caso siano offerte in alienazione, anche separatamente ma a un unico acquirente (intendendosi per unico acquirente anche il caso di acquirenti parenti fra loro o, in caso siano società, controllanti, controllate o sotto il medesimo controllo), azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile) in misura tale da far sì che l'acquirente disponga (o possa disporre, per effetto dei diritti connessi alle partecipazioni) di non meno di 1/5 (un quinto) dei voti nell'Assemblea, ciascuno degli offerenti avrà l'obbligo, anche a sensi dell'art. 1381 cod. civ., di far sì che il terzo acquirente acquisti anche le azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile) degli altri soci che lo chiederanno, a prezzo proporzionalmente pari a quello determinato in base all'offerta in prelazione, nei termini per l'esercizio della prelazione stessa.

In ogni caso in cui il corrispettivo del trasferimento non sia espresso in numerario, il socio che esercita la prelazione può contestualmente comunicare il suo disaccordo sul valore attribuito alla partecipazione; in tale caso, il prezzo sarà determinato da un terzo a sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 1473 cod. civ., come previsto nelle disposizioni che seguono. Il terzo sarà nominato di comune accordo tra le parti o, nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo sulla nomina, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, a richiesta di qualsiasi parte interessata, e procederà alla determinazione del prezzo delle vendite nei confronti di tutti i soci che abbiano comunicato il loro disaccordo sul valore attribuito alle partecipazioni oblate. Il terzo determinerà il giusto prezzo con riferimento alla data dell'offerta in prelazione, con equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi usualmente adottati, tenendo conto, altresì, dei criteri di valutazione internazionalmente accettati. Il terzo renderà la propria determinazione comunicandola con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata spedita a tutti i soci interessati entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico.

Le vendite devono essere perfezionate entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento dell'ultima, in ordine di tempo,

comunicazione di esercizio della facoltà di acquisto da parte del socio alienante ovvero, nel caso di cui sopra, dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente la determinazione del terzo.

- 8.12 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, per il trasferimento tra vivi è richiesto il gradimento dei soci ai sensi dell'Articolo 9 del presente Statuto.

Articolo 9

(Trasferimento delle partecipazioni - Clausola di gradimento)

- 9.1 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 9bis del presente Statuto, il socio potrà trasferire liberamente la partecipazione per la quale non sia stato esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'Articolo 8 del presente Statuto, purché ottenga il consenso dell'Organo Amministrativo, al quale siano state comunicate le generalità del potenziale acquirente ai sensi dell'Articolo 8.11 del presente Statuto. Il trasferimento è comunque subordinato alla verifica, in capo al trasferitario, dei requisiti previsti per i soci dall'Articolo 6.1 del presente Statuto. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai successivi commi del presente articolo, il socio potrà comunque esercitare il diritto di recesso previsto al successivo Articolo 10.
- 9.2 Il gradimento potrà essere negato nel caso in cui l'acquirente proposto si trovi, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società. Potrà, inoltre, essere rifiutato nel caso in cui l'acquirente proposto non sia in grado di fornire garanzie sulla propria capacità finanziaria o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in Società possa considerarsi pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in contrasto con gli interessi degli altri soci o con le strategie della Società.
- 9.3 L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora, entro il predetto termine, nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione alla persona indicata nella comunicazione.

Articolo 9bis

(Trasferimenti consentiti)

- 9bis.1 In deroga a quanto previsto nei precedenti Articoli 8.10, 8.11, 8.12 e 9, ciascun socio potrà liberamente trasferire, a qualsiasi titolo, la propria partecipazione a società dallo stesso direttamente o indirettamente controllate, o controllate dalla medesima controllante, ovvero in caso di intestazione fiduciaria e successiva reintestazione ai soci, purché resti immutato il controllo sul veicolo beneficiario della partecipazione, a condizione che: (i) ne venga data preventiva comunicazione scritta a tutti i soci; (ii) la società cessionaria sia in possesso dei requisiti previsti per i Soci all'Articolo 6.1; e (iii) sia previsto l'obbligo irrevocabile della società cessionaria di ritrasferire la partecipazione detenuta nella Società al socio cedente (che sarà irrevocabilmente obbligato a riacquistare), ove muti la compagine sociale della società cessionaria.
- 9bis.2 I precedenti Articoli 8.10, 8.11, 8.12 e 9 non troveranno applicazione, altresì, in caso di costituzione del diritto di pegno sulle azioni della Società, ai sensi del precedente Articolo 8.8, e di trasferimento delle azioni della Società effettuato in forza di escussione del pegno, fatti salvi i limiti e le condizioni stabiliti dalla legge nonché dai

regolamenti e dalle decisioni e/o determinate delle autorità competenti.

Articolo 10

(Recesso)

- 10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'art. 2437 cod. civ. e per le altre cause previste dalla legge. I termini e le modalità del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge. Qualora alla data del recesso il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente ed esattamente adempiuti.

TITOLO III

Articolo 11

(Organi)

- 11.1 Sono organi della Società:
- a) l'Assemblea;
 - b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi;
 - c) il Collegio Sindacale e, se oggetto di autonoma nomina, l'organo di revisione legale.
- È vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società per azioni, sopra indicati.

TITOLO IV

Articolo 12

(L'Assemblea)

- 12.1 Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzianti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 cod. civ.
- 12.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio. Detto termine può essere elevato fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Le ragioni della dilazione dovranno essere segnalate ed adeguatamente motivate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 cod. civ., ovvero nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata.

Articolo 13

(Convocazione dell'Assemblea)

- 13.1 L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso viene, altresì, fissata per altro giorno la seconda adunanza per il caso di mancato raggiungimento dei quorum costitutivi.
- 13.2 L'Assemblea ordinaria è convocata in qualsiasi momento in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o sia richiesta da tanti soci rappresentanti almeno 1/10 (un decimo) del capitale

- sociale.
- 13.3 L'Assemblea straordinaria è convocata qualora lo ritenga opportuno l'Organo Amministrativo e, in ogni caso, ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.
- 13.4 La convocazione viene effettuata, ai sensi dell'art. 2366 cod. civ., mediante avviso comunicato ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).
- 13.5 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 13.6 L'Assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo non presenti.

Articolo 14 (Intervento in Assemblea)

- 14.1 Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge.
- 14.2 L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, con le modalità di cui al precedente Articolo 13.5.
- 14.3 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata mediante delega scritta.
- 14.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 15 (Presidenza dell'Assemblea)

- 15.1 L'Assemblea è presieduta:
- a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato, o, in mancanza, il più anziano dei consiglieri, nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
 - b) dall'Amministratore Unico, nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico;
 - c) da uno dei soci presenti all'Assemblea, eletto dall'assemblea stessa, nel caso di assenza o impedimento dei soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).
- 15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- 15.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 16

(Costituzione e deliberazione delle Assemblee)

- 16.1 L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, sarà validamente costituita e delibererà secondo le maggioranze di legge.
- 16.2 L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, delibera su tutte le materie alla stessa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 17

(Verbale dell'Assemblea)

- 17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 17.2 Il verbale, da trascriversi nel libro delle adunanze delle deliberazioni assembleari, deve indicare la data dell'Assemblea, gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente, le modalità e il risultato delle votazioni, e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno ed i soci favorevoli, astenuti o dissenzianti; deve riportare, per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- 17.3 Il verbale dell'Assemblea, ove richiesto dalla normativa vigente, deve essere redatto da un notaio.

TITOLO V

Articolo 18

(Amministrazione della Società)

- 18.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nel rispetto della normativa in materia tempo per tempo vigente.
Entro i predetti limiti, l'Assemblea, in sede di nomina dell'Organo Amministrativo, determinerà la composizione, la durata in carica e il numero degli Amministratori, salvo che per la prima nomina contestuale all'atto costitutivo.
- 18.2 Gli Amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 18.3 Gli Amministratori:
- a) possono essere anche non soci;
 - b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.;
 - c) sono rieleggibili;
 - d) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.;
 - e) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità

- e autonomia previsti per legge.
- 18.4 Le disposizioni contenute nei successivi Articoli da 19 a 23 si applicano soltanto qualora l'Organo Amministrativo della Società sia il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19
(Il Presidente)

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente.
- 19.2 Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio e, nel caso di assenza o di inabilità del Presidente, presiederà l'Amministratore Delegato, o, in mancanza, il più anziano dei consiglieri.

Articolo 20
(Amministratore Delegato e Direttore Generale)

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni a un suo componente o, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea, al Presidente, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Non sono comunque delegabili e restano di esclusiva competenza del Consiglio, i poteri relativi a:
- a) la costituzione ovvero l'assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, società o organismi nonché le dismissioni o cessioni delle partecipazioni;
 - b) la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione dei soggetti di cui alla precedente lett. a) ovvero, la modifica della partecipazione negli stessi;
 - c) l'alienazione, la compravendita e le permuta di beni immobili;
 - d) l'assunzione di mutui;
 - e) la concessione di garanzie, ipoteche, fidejussioni, avalli e simili.
- 20.2 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinate categorie di atti, determinandone competenze e compensi.
- 20.3 L'Organo Amministrativo potrà nominare un Direttore Generale determinandone i poteri e i relativi compensi.

Articolo 21
(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente nella sede legale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne riceva richiesta da un qualsiasi membro dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale.
- 21.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dall'Amministratore Delegato, o, in mancanza, dal più anziano dei consiglieri.
- 21.3 La convocazione viene fatta mediante avviso inviato almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio: fax, posta elettronica o altri mezzi simili), contenente l'indicazione del giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la medesima comunicazione può essere inviata a mezzo telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio: fax, posta elettronica o altri mezzi simili), da spedire almeno ventiquattro ore prima ai numeri o indirizzi che siano stati espressamente comunicati

- dagli Amministratori medesimi.
- 21.4 Della convocazione viene dato avviso all'Organo di Controllo con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi termini.

Articolo 22
(Validità delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione)

- 22.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà validamente costituito e delibererà secondo le maggioranze previste dalla legge.
- 22.2 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 23
(Verbale delle riunioni)

- 23.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro tenuto a norma di legge.

Articolo 24
(Poteri dell'Organo Amministrativo)

- 24.1 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Articolo 25
(Rappresentanza della Società)

- 25.1 La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte a terzi che in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero, in via tra loro disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e nei limiti delle deleghe o dei poteri loro conferiti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, agli institori e ai procuratori speciali.
- 25.2 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 26
(Compensi degli Amministratori)

- 26.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

- 26.2 L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché - se consentito dalla legge - determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dall'Assemblea medesima.
- 26.3 Nel rispetto dell'importo complessivo stabilito dall'Assemblea per la remunerazione degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche che dovrà esser conforme ai massimali eventualmente previsti dalle disposizioni imperative di carattere pubblicistico, vigenti di tempo in tempo

TITOLO VI
Articolo 27

(Nomina e Composizione del Collegio Sindacale)

- 27.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea.
- 27.2 I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 27.3 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 2397, 2° comma, cod. civ., o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
- 27.4 Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ. per le cause di ineleggibilità e di decadenza. Costituisce, altresì, causa di decadenza dall'ufficio di Sindaco la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili, ove prescritta.
- 27.5 Alla nomina dei Sindaci provvede l'Assemblea dei soci, che designa anche il Presidente del Collegio sindacale nel novero dei Sindaci effettivi. La nomina dei Sindaci, con l'indicazione per ciascuno del cognome, del nome, del domicilio e del luogo e della data di nascita, deve essere adeguatamente pubblicizzata a norma dell'art. 2400, comma 3, cod. civ.
- 27.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 27.7 È possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 28

(Revisione legale dei conti)

- 28.1 La revisione legale dei conti, comprendente le funzioni indicate dalla legge, è effettuata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, ove non venga esercitato dal Collegio Sindacale se consentito dalla legge.
- 28.2 L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su indicazione del Collegio Sindacale, dall'Assemblea, la quale determina altresì il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.
- 28.3 L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.
- 28.4 Il revisore legale e la società di revisione che effettuano la revisione legale dei conti devono possedere i requisiti di indipendenza ed obbiettività così come previsto dalla legge.
- 28.5 Si applicano, per quanto concerne le responsabilità dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, le disposizioni di legge.

Articolo 29

(Requisiti e Compensi dei Sindaci e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti)

- 29.1 I Sindaci ed i soggetti incaricati della revisione legale dei conti sono nominati nel rispetto di criteri di onorabilità, professionalità e competenza e dei requisiti richiesti agli articoli precedenti.
- 29.2 La retribuzione annuale dei Sindaci effettivi è stabilita dall'Assemblea, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ.
- 29.3 È altresì stabilito dall'Assemblea, all'atto della nomina, il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, incaricati della revisione legale dei conti, per l'intera durata dell'incarico. La remunerazione annua può essere modificata anche prima della scadenza dell'incarico, qualora motivi obiettivi lo richiedano, nei limiti previsti dalle disposizioni normative di volta in volta applicabili.

TITOLO VII

Articolo 30

(Bilancio, Utili, Riserve)

- 30.1 L'esercizio sociale termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 30.2 Il bilancio, con la relazione sulla gestione, ove richiesta dalle norme di legge, redatti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti cod. civ., deve essere comunicato, dagli Amministratori al Collegio Sindacale, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. Il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.
- 30.3 Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione, ove richiesta dalle norme di legge, ed alle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, è presentato entro i

- successivi 120 (centoventi) giorni all'Assemblea per l'approvazione. Detto termine è prorogato a 180 (centottanta) giorni nei casi di cui all'art. 2364, comma 2, cod. civ.
- 30.4 Durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato, il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, insieme con le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, deve restare depositato, in copia, presso la sede sociale ed ivi tenuto a disposizione dei soci che possono prenderne visione.
- 30.5 La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.
- 30.6 L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO VIII

Articolo 31

(Scioglimento)

- 31.1 Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea dei soci.
- 31.2 L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore con le maggioranze previste per le modifiche del presente Statuto.
- 31.3 Per quanto riguarda la nomina o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 cod. civ.

TITOLO IX

Articolo 32

(Clausola Compromissoria)

- 32.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi e gli altri soci e/o la Società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite ad arbitrato rituale in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale "Leone Levi" della C.C.I.A.A. di Ancona.
- 32.2 Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico che deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (artt. 816 e ss. c.p.c.) e delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17.01.2003 n. 5. L'arbitrato avrà sede in Ancona presso gli uffici della Camera di Commercio. La decisione verrà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3, del codice di procedura civile.

Articolo 33

(Foro competente)

- 33.1 Foro competente per ogni controversia non demandabile al Tribunale Arbitrale ai sensi del precedente Articolo 32 è quello di Ancona.

Articolo 34

(Norme Finali)

- 34.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali (ivi incluso il D. Lgs n. 175 del 2016, come di volta in volta modificato e/o integrato e l'ulteriore normativa di settore).